

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di D'Alimonte Carlo

*** **

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 7 e ss. L. N. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020

Gestore della Crisi: Dott. Antonio Rizzo presso OCC istituito dall'ODCEC di Bologna

PREMESSA

Il Sig. D'Alimonte Carlo nato a Bologna il nato a Bologna (BO) il 4.10.1965, residente in Monzuno (BO) via , C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Tarlazzi, (c.f. , pec:) e dall'Avv. Piero Bennasciutti (c.f. - pec:) anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Tarlazzi in Medicina (BO) via ; fax n. , giusta procura speciale in calce al presente atto;



INDICE

1. Premessa in fatto: sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore
3. Sull'accordo del creditore ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020
4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
5. Sulle cause del sovra indebitamento
6. Sui creditori ed il necessario raggiungimento della percentuale del 60% per accedere alla procedura di composizione della crisi
7. Assenza di atti impugnati da creditori - Assenza di atti in frode
 - 7.1 Atti di disposizione compiuti nel quinquennio
 - 7.2 Sull'azione revocatoria ad istanza di Di Cecco Delio
8. Elenco dei creditori e delle poste passive
9. Spese per mantenimento del debitore e della famiglia
10. Sul contenuto e sulla esecuzione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento
 - 10.1 Attivo immobiliare
 - 10.2 Attivo mobiliare
 - 10.3 Sulla esclusione delle quote societarie di scuderia dell'ingeno srl s dall'attivo della procedura di composizione della crisi
11. Sul contenzioso penale pendente
12. Costi della procedura
13. Cenni sulla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e ss. modd.
14. Convenienza della proposta di accordo rispetto all'ipotesi liquidatoria - raffronto



1) **PREMESSA IN FATTO: SULLA ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI**

Il Sig. D'Alimonte Carlo proponeva istanza per la nomina del gestore della crisi presso l'OCC istituito dall'ODCEC di Bologna ed il Referente nominava il Dott. Antonio Rizzo con studio in Bologna, via Castiglione n. 7, per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa.

Il debito oggetto della domanda di composizione della crisi ha natura mista, consumeristica ed imprenditoriale, essendo originato principalmente da una attività commerciale di bar, che il Sig. D'Alimonte Carlo ha gestito in forma di impresa individuale per il periodo 2017/2019, allorquando l'attività cessava e la ditta veniva cancellata dal Registro Imprese (cfr. visura in atti – doc. 2).

Alle difficoltà connesse alla crisi imprenditoriale conseguiva l'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte per il pagamento delle rate del mutuo (di acquisto e di ristrutturazione della casa coniugale sita in Monzuno) acceso con EmilBanca e di far fronte agli obblighi alimentari verso _____, figlia _____, sanciti nella sentenza di divorzio n. _____/2002 del Tribunale di Bologna (doc. 3).

Il ricorrente ha riferito che dal 2014, infatti, era in corso un acceso contenzioso con la propria ex moglie,

_____. Purtroppo, la mancanza di liquidità di quel periodo non consentiva al Sig. D'Alimonte di poter ripianare il debito alimentare, che via via è aumentato.

Grazie agli sforzi ed ai sacrifici del Sig. D'Alimonte, che dal 2019 è collaboratore della Società Scuderia dell'Ingegno S.r.l. e costituita dal di lui padre, all'interno della quale percepisce un compenso, la vertenza è stata definita prima della presentazione della presente proposta, come da documentazione già fornita al Gestore della crisi.

L'accordo transattivo formalizzato tra gli ex coniugi prevede anche la revisione delle condizioni di divorzio essendo _____ dipendente da alcuni anni, percependo un reddito di Euro 1000,00= mensili.

Ad oggi quindi non vi sono crediti alimentari e/o crediti impignorabili ex art. 545 C.p.C.

Il Sig. D'Alimonte Carlo, come meglio si esporrà, intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 3/2012 come mod.

Trattasi di debitore da inquadrare soggettivamente quale **imprenditore cessato**, posto che la ditta individuale è cessata dal 2019 e dunque il Sig. D'Alimonte Carlo non è più fallibile essendo



ampiamente decorso il termine di cui all'art. 10 L.F..

Infatti è stato accertato, in esito alla circolarizzazione effettuata dal Gestore della Crisi, che i debiti oggetto di ristrutturazione del debito afferiscono a natura consumeristica e imprenditoriale, traendo origine soprattutto dall'attività commerciale di "Bar" che per un breve periodo il Sig. D'Alimonte ha gestito (con l'ausilio della moglie come meglio si dirà) in forma di impresa individuale.

In seguito alla cessazione di detta attività e della P.IVA (n. _____ codice Ateco _____), il Sig. D'Alimonte, più di recente ha collaborato come lavoratore autonomo per conto della società Scuderia dell'Ingegno Srl s corrente in Zola Predosa, fondata dal di lui padre, figura di riferimento non solo affettiva, ma anche di rilievo economico per il ricorrente come lo stesso ha precisato anche al Gestore della Crisi. Ciò limitatamente al periodo 1.9.2021 e sino al 31.12.2021 quando la partita IVA n. _____ cessava.

Per l'effetto non vi sono preclusioni all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla L. 3/2012 come novellata dalla L. 176/2020, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa.

Si precisa che il ricorrente non ha mai avuto accesso ad una delle procedure regolate dalla L. 3/2012, né ha subito impugnazioni o risoluzione di accordo o revoca di piano del consumatore, come da dichiarazioni già rilasciate al Gestore della Crisi.

2) ITER DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE

Si sono tenuti alcuni incontri tra i difensori, il Gestore, il Sig. D'Alimonte ed il suo consulente fiscale al fine di ricostruirne compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria, utile ad individuare le cause del sovraindebitamento nonché a predisporre la proposta di accordo coi creditori ai sensi degli artt. 7 e ss L. 3/2012.

Il Gestore effettuava la circolarizzazione del passivo, attraverso le risultanze delle banche dati, l'accesso alla Anagrafe dei Rapporti Tributari, verifiche presso la Banca d'Italia e CRIF, enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Enti fiscali.

Venivano altresì richiesti e prodotti al Gestore gli estratti conto bancari del debitore per ricostruirne la solvibilità nel quinquennio, venivano fornite le dichiarazioni dei redditi, le spese afferenti il fabbisogno del nucleo ed in particolare la documentazione a supporto degli accordi



transattivi formalizzati dal Sig. D'Alimonte nelle more della procedura, funzionali alla fattibilità dell'accordo.

La proposta, come meglio si dirà, si fonda sulla vendita con trattativa c.d. privata dell'unico bene immobile di proprietà del Sig. D'Alimonte Carlo, posto in Monzuno via _____, così censito: CATASTO FABBRICATI DI MONZUNO (BO) al Foglio _____ particella _____ ed al CATASTO TERRENI DI MONZUNO (BO) al Foglio _____ particella _____; Foglio _____ particelle _____.

L'immobile è oggetto di proposta di acquisto irrevocabile da parte della Signora _____ sino al 30.11.2022, al prezzo di Euro 230.000,00= nettamente maggiore rispetto al valore a base d'asta, già valutato dal perito Dott. Antonello Serra (doc. 4 e 4 bis).

Ciò consentirà al ricorrente di ottenere la finanza necessaria per poter definire alcuni (pre) accordi, funzionali all'accesso alla procedura di composizione della crisi, già raggiunti dai sottoscritti legali nelle more della procedura, imprescindibili per il raggiungimento del *quorum* previsto dall'art. 11 L. 3/2012.

In particolare, il Sig. D'Alimonte ha fornito al Gestore la documentazione relativa ai seguenti accordi già formalizzati:

a) accordo a saldo e stralcio con EmilBanca, creditore con privilegio ipotecario di I e II grado sull'immobile ove risiede il ricorrente, sito in Comune di Monzuno (BO), che ha già deliberato l'accettazione della proposta formulata dal ricorrente, a condizione che la definizione avvenga entro il 30.9.2022;

b) accordo a saldo e stralcio con gli eredi del Sig. Di Cecco Delio, Signori Garagnani Vanna e Di Cecco Marco, creditori ipotecari di III grado. I quali rilasceranno assenso alla cancellazione dei gravami ad oggi esistenti;

c) accordo a saldo e stralcio con l'Avv. Stefano Gualandi, professionista che ha curato l'assistenza del Sig. D'Alimonte Carlo nel giudizio penale e che ha acconsentito ad una riduzione del proprio compenso in ragione della evidente situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente ed ha acconsentito ad assistere il debitore nel giudizio avente ad oggetto la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. _____ /2002 del Tribunale di Bologna;

d) definizione complessiva dei rapporti patrimoniali con la ex moglie del ricorrente, sia in ordine al credito alimentare in favore di _____, che prevede un accordo transattivo sulle somme oggetto di pregresso mantenimento, sia la revisione delle condizioni di divorzio (il giudizio verrà radicato entro il mese di luglio 2022 avanti il Tribunale di Bologna). Per mero scrupolo si rileva che i



familiari del ricorrente non esprimeranno il voto sulla proposta.

*

Sotto il profilo patrimoniale, va precisato poi che il Sig. D'Alimonte non possiede beni mobili registrati come già verificato anche dal Gestore della Crisi (cfr. doc.15).

Egli è titolare, in ragione di atto notarile a ministero Dott. Jacopo Marin del 15.11.2021 dell'intera partecipazione della Scuderia dell'Ingegno S.r.l. s con sede in Zola Predosa (BO) Vicolo del Lavoro n. 6, che resteranno escluse dall'attivo del presente accordo ed il cui valore, già stimato dalla Dr.ssa Silvia Munari, verrà interamente posto a disposizione della massa dei creditori come meglio si dirà.

Cenno a parte merita l'immobile sito in Calderara di Reno (BO) alla via _____, immobile di proprietà della sorella del ricorrente ed ove vive la madre del ricorrente.

Detto immobile, oggetto di cessione tra i genitori del Sig. D'Alimonte Carlo e la figlia Di Cecco Donata con atto a ministero Notaio Dott. Orlandoni del 16.2.2008 (rep. _____), veniva impugnato dal Sig. Di Cecco Delio, zio del ricorrente, mediante l'avvio di un'azione revocatoria nel 2014 avanti il Tribunale di Bologna, di cui meglio si dirà infra.

La domanda prevedeva la declaratoria di inefficacia di detto atto di disposizione compiuto dai genitori di D'Alimonte Carlo, con esito vittorioso per effetto della sentenza del 4.8.2014 nei confronti del **SOLO** creditore precedente Sig. Di Cecco Delio.

Ciò detto, il Notaio Dott. Tavalazzi, su espressa richiesta dei legali, ha precisato che nei confronti di tutti i soggetti terzi tale atto di vendita è valido ed efficace, ad eccezione degli eredi di Di Cecco Delio, sicché il bene non va inserito (per quota successoria astrattamente spettante al ricorrente) nella successione di D'Alimonte Giuseppe. (doc. 5).

Ne consegue che nessuna quota di detto immobile può considerarsi oggetto di devoluzione in capo al ricorrente.

Si è invece chiarito in merito al libretto postale della filiale di Calderara di Reno (BO), che trattasi di risparmi della madre del Sig. D'Alimonte Carlo, essendo il libretto alimentato e movimento unicamente grazie alla pensione INPS che percepisce la Sig.ra Di Cecco Antonietta, come da dichiarazione della madre.

Quanto al fondo pensione ARCA, la società ha precisato che le somme accantonate di Euro 7970,10=, non possono essere liquidate/svincolate /riscattate atteso che non ne ricorrono le



condizioni di legge, come precisato al Gestore della Crisi in sede di circolarizzazione. Peraltro, si precisa che il ricorrente maturerà il diritto di essere collocato a riposo solo nel 2034, salvo modifiche legislative che frattanto interverranno.

Non vi sono altre forme di risparmio e/o polizze vita intestate al ricorrente, come già verificato dal Gestore della Crisi.

3. SULL'ACCORDO COI CREDITORI EX ARTT. 7 e segg. L. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020

L'accordo con i creditori viene regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 recentemente modificato dalla L. 176/2020, legge di conversione del D.L. n. 137/2020, entrata in vigore il giorno 25 dicembre 2020.

L'istituto è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore, infatti, propone ai propri creditori attraverso l'ausilio dell'OCC un accordo di ristrutturazione dei debiti, che preveda la soddisfazione dei crediti sulla scorta di un piano.

L'accordo, secondo parte della dottrina¹, costituirebbe una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto già delle modifiche apportate dal D. n. 179/2012, l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati dall'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%, conferendo così all'istituto la natura di procedura concorsuale (al pari delle altre disciplinate dalla legge in esame e viepiù come disciplinate dal futuro CCII).

A seguito della recente novella natalizia, la struttura dell'accordo ha subito importanti modifiche.

In primo luogo, il comma 1 dell'art. 7 ha recepito gli effetti della pronuncia n.245 /2019 della Corte Costituzionale in tema di falcidia del tributo IVA.

¹ Crisi da sovraindebitamento ovvero il fallimento del consumatore, a cura di S. De Matteis e Nicola Graziano, Ed. Maggioli,



In secondo luogo, è stato introdotto il comma 1 bis, ove viene prevista la possibilità per il consumatore di proporre un accordo (possibilità che invece il futuro CCII non consentirà salvo correttivo).

Al comma 2, vengono poi introdotti i limiti /preclusioni all'accesso alla procedura da parte del debitore in caso di colpa grave, malafede o atti in frode; all'art. 2 bis viene espressamente disciplinata l'ipotesi di accesso da parte dell'imprenditore agricolo e all'art. 2 ter, viene esteso l'effetto esdebitatorio anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Mentre il debitore potrà, come già avveniva, suddividere in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuridica non omogenea, come si è proceduto nella presente proposta, con specificazione indicazione delle percentuali di soddisfacimento (parziale) del credito.

Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti /beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio) come nella precedente versione.

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori, in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso.

Infine, ricordiamo che i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

4. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Restano immutati nel nuovo assetto sia il profilo oggettivo che soggettivo del debitore.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.



Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.²

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.³

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.⁴; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.⁵

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli (anche nella nuova formulazione) gli imprenditori con attività cessata – come nel caso che ci occupa-, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Tutti i debiti oggetto della presente proposta di accordo sono sorti dalla precedente attività imprenditoriale da tempo cessata.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo all'istante per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012., come modificata.

² Si veda Crisi da sovra indebitamento, ovvero il fallimento del consumatore, Maggioli Editori, 2016, pg. 14 e ss.

³ Si veda Commentario breve alla legge fallimentare, cit.

⁴ Nigro, Tratt. Bessone, XXV, 12, 219; Galletti Comm. Cavallini I, 10, 77 ss.

⁵ Fabiani, www.ilcaso.it, II, 278/12.



5.SULLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO

Il ricorrente ha precisato al Gestore della Crisi di aver lavorato per 20 anni, con inquadramento come collaboratore, principalmente nelle aziende di famiglia e ciò fino al 2008, azienda fondata dal padre Giuseppe nel settore della verniciatura.

Dal 2009 al 2016, il ricorrente ha poi lavorato presso la PITVEL SRL, sempre come collaboratore parasubordinato, società che operava sempre nel settore della verniciatura metalli della quale, per brevi periodi, ha ricoperto altresì la carica di amministratore (tra il 2013 e il 2015).

Tra il 2015 e 2016 il Sig. D'Alimonte Carlo ha percepito infatti un reddito nell'ambito della società PITVEL S.r.l., che gli consentiva un buon tenore di vita per sé e la famiglia, ma ha precisato che di lì a qualche anno entrava in crisi tanto che nel 2018 veniva posta in liquidazione (il ricorrente ha rivestito il ruolo di liquidatore); la predetta società veniva cancellata in data 14.1.2019 dal registro imprese.

Le cause della crisi, come ha precisato il Sig. D'Alimonte, erano da individuare nel calo sensibile di clienti e conseguentemente di marginalità e profitto, tanto che lo stesso decideva repentinamente di cambiare il settore di attività, anche su iniziativa della moglie, avviando così l'attività di bar. In quel periodo la moglie del ricorrente aveva una propria occupazione da dipendente ma saltuariamente ha collaborato con quest'ultimo per avviare il locale.

Nel 2017, insieme alla moglie, iniziava quindi un'attività di gestione di bar presso la palestra Virgin Active di Casalecchio di Reno (BO). Per reperire liquidità i coniugi richiedevano il prestito con la finanziaria AGOS assumendo il Sig. D'Alimonte la qualità di garante, prestito ancora oggi in regolare ammortamento, come risultato dalla circolarizzazione.

Per la gestione, veniva stipulato un contratto di affitto di azienda con la Vicky S.n.c. di Luku Renis & C. (oggi cancellata dal registro imprese), precedente gestore dell'attività commerciale, che ne prevedeva anche l'acquisto, ma che ben presto si rivelava un vero e proprio contratto "capestro" per il Sig. D'Alimonte, come meglio si esporrà.

Al riguardo va opportunamente precisato che Cibiamo SRL risultava la conduttrice del locale, avendo sottoscritto nel 2004 con Virgin Active Italia SPA un contratto di affitto di ramo d'azienda, poi aveva sub affittato a Macò S.r.l., che a sua volta aveva ceduto il contratto a Vicky SNC.

Previo consenso di tutte le parti, con contratto di sub affitto registrato a Bologna in data 26.4.2017 a ministero Notaio Dr.ssa F. Anchini, il Sig. D'Alimonte si impegnava ed obbligava a:

- subentrare nel contratto di sub affitto della durata di 5 anni avente ad oggetto la



somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Virgin Active Club;

- concludere un contratto collegato di affiliazione commerciale con Cibiamo S.r.l. avente ad oggetto la licenza d'uso del marchio distintivo V CAFE' dietro pagamento di Euro 3.538,00= mensili;
- acquistare l'azienda al prezzo di Euro 95.000,00= per avviamento ed Euro 3.000,00= per attrezzature ed arredi da pagarsi mediante n. 43 effetti cambiari mensili di Euro 2.100,00 cadauno ed un ultimo effetto di Euro 2.600,00=.

L'impegno economico era piuttosto ingente posto che al ricorrente veniva "imposto" di versare un acconto iniziale pari ad Euro 50.000,00= ed era tenuto altresì a corrispondere un canone mensile di oltre 5.700,00= per poter gestire l'attività, senza contare che i fornitori erano insindacabilmente scelti da Virgin (doc. 6).

In ragione del fatto che gli incassi non garantivano la marginalità sperata e non vi erano utili sufficienti per continuare l'attività commerciale, nel 2019 il Sig. D'Alimonte, che stava già incontrando alcune difficoltà a pagare regolarmente le rate del mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione della propria casa, maturava l'idea di cedere l'attività.

Purtroppo, il ricorrente si rendeva conto che, in virtù della clausola n. 8 del contratto, non gli sarebbe stato possibile cedere il contratto di sub -affitto senza aver pagato integralmente il prezzo pattuito per la (futura) cessione. La clausola prevedeva anche la c.d. clausola risolutiva espressa, posto che il mancato pagamento di due rate avrebbe determinato la risoluzione del contratto medesimo.

A seguito della formale messa in mora (doc. 7)) di Cibiamo S.r.l. e al fine di non aggravare la situazione, il contratto veniva risolto per le vie brevi, con la restituzione del locale e delle attrezzature.

La licenza rientrava nella disponibilità di Vicky S.n.c. che però vanta ancora un credito di Euro 44.970,56 nei confronti del Sig. D'Alimonte per effetto delle cambiali insolute, come risulta dalla circolarizzazione in atti (doc.8). Purtroppo il Debitore subiva anche un paio di protesti come risulta dalle visure in atti (cfr. doc.2).

Ne conseguiva un periodo di irreversibile crisi di liquidità, tale per cui il Sig. D'Alimonte non riusciva a far fronte nemmeno agli obblighi previdenziali ed erariali, determinando l'accumularsi di un montante passivo verso l'apparato pubblico, come risulta dall'Estratto di Ruolo di ADE R sede di Bologna (cfr. doc 8).

Attualmente è in corso la regolare rateizzazione con INPS dal 2021 che riguarda l'avviso di



accertamento n.

e la cartella di pagamento n.

(doc. 9).

6.SUI CREDITORI ED IL NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DEL 60% PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Va poi rilevato che tra i presupposti, invariato anche a seguito della novella, vi è la necessità del raggiungimento del 60% dei consensi dei creditori per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad opera del Tribunale adito. Il consenso dei creditori deve infatti raggiungere tale soglia, così come previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2012.

Ed invero, tra i creditori coinvolti nel caso oggetto d'esame, vi sono EmilBanca e gli Eredi di Di Cecco Delio, creditori privilegiati immobiliari, Agenzia delle Entrate di Bologna, l'Agente della Riscossione ora Agenzia Entrate Riscossione, INPS, AGOS e il Comune di Monzuno per alcuni tributi locali, che insieme considerate rappresentano ben più del 60% dei consensi legislativamente imposti.

Il necessario raggiungimento del *quorum* non è di per sé requisito sufficiente, dovendo i creditori manifestare tale consenso tacitamente (cd. silenzio-assenso) o espressamente.

Tra le più importanti novità previste dalla Legge n. 176/2020 vi è l'introduzione del comma 3 quater dell'art. 7 in tema di accordo, che di seguito si riporta integralmente: **Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11 comma 2, e quando anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Per effetto dell'art. 2 dell'emendamento, tutte le norme "riscritte" della L. 3/2012 sono entrate immediatamente in vigore e spiegano effetti (retroattivi) anche in ordine alle procedure già pendenti.

Il **Decreto Ristori (D.L. 137/2020)** poi convertito con la **L. 176/2020 cit.** con l'introduzione di questa disposizione di modifica dell'art. 12 in tema di accordo, **ha anticipato le disposizioni del CCII in tema di sovraindebitamento** (sul concordato minore).

Ciò con l'evidente ratio di aiutare imprenditori (o ex imprenditori) e famiglie in difficoltà a superare lo stato di crisi – non a caso in piena emergenza da COVID 19 - e a poter usufruire del c.d. *fresh start* proprio delle procedure di composizione della crisi ex lege n. 3/2012, consentendo



maggiori opportunità di definire le posizioni dei soggetti sovraindebitati non fallibili.

Con tale previsione viene espressamente previsto un potere sostitutivo del Giudice Delegato in materia di crediti erariali, il c.d. *cram down* d'ufficio.

7.ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ASSENZA DI ATTI IN FRODE

7.1 Atti di disposizione compiuti nel quinquennio

In data 6.3.2022 veniva sciolto per mutuo consenso il contratto di donazione tra i coniugi D'Alimonte – Tornaco avente ad oggetto l'immobile ove risiedono gli stessi, atto del 21.2.2008 (registrato a Bologna in data 22.2.2008 a ministero Notaio Dott. Orlandoni rep.) col quale il ricorrente aveva donato alla moglie detto cespite.

7.2 Atti impugnati dai creditori: cenni sulla donazione tra i coniugi D'Alimonte e Tornaco

Il Sig. D'Alimonte Carlo, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 3/2012, ha dichiarato di non aver compiuto atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni ad eccezione di:

- scioglimento per mutuo consenso in accordo con la moglie Tornato Manuela dell'atto di donazione del 21.2.2008 (registrato a Bologna in data 22.2.2008 a ministero Notaio Dott. Orlandoni rep.) mediante atto 6.3.2022 a ministero Notaio Dott. Paolo Tavalazzi, avente ad oggetto l'immobile sito in Monzuno (BO) via (doc. 18);
- acquisto intera partecipazione societaria di Scuderia dell'Ingegno S.r.l. s con atto a ministero Notaio Dott. J. Marin, dietro pagamento del valore nominale di Euro 100,00= (doc. 12);
- formalizzazione contratto di sub affitto di ramo d'azienda con la società Vicky S.nc di Luku Renis & C (ora cessata e cancellata dal registro imprese) in data 20.4.2017, risolto nel 2019 (cfr. doc.6).

Quanto all'immobile, tornato nella piena titolarità del ricorrente, ha permesso l'avvio della procedura di composizione della crisi che, come detto, si fonda principalmente sull'attivo derivante dalla dismissione del cespite e destinando i proventi alla massa dei creditori.

Non vi sono dunque atti in frode ai creditori compiuti nel quinquennio – che il Gestore della Crisi deve verificare - che come noto costituisce requisito (ostativo) di ammissibilità alla procedura di accordo di composizione della crisi, ma merita un breve cenno l'azione revocatoria esperita



nell'anno 2008 avanti il Tribunale di Bologna dallo zio del ricorrente, il Sig. Di Cecco Delio, nonché nei confronti dei di lui genitori e di altri soggetti.

Secondo la giurisprudenza più recente, che si è espressa sul tema, va rilevato che l'eventuale azione di un creditore che agisce vittoriosamente ex art. 2901 C.C. non costituisce causa ostativa all'apertura della procedura di composizione della crisi (cfr. Trib. Parma 26.08.2021).

La fattispecie, resa in tema di accordo di ristrutturazione del debito, afferma l'importante principio per cui va esclusa la sussistenza di atti in frode ai creditori allorquando, come nel caso in esame, l'atto è stato stipulato svariati anni prima dell'accesso alla procedura ed oggetto di azione revocatoria da parte di un creditore.

Nessun atto pregiudizievole per i creditori può rinvenirsi nell'atto di disposizione del patrimonio effettuato dal Debitore, non sussistendo affatto *animus nocendi*.

In ogni caso è comunque esclusa la rilevanza dell'atto in frode quando esso "*sia stato dichiarato nel ricorso del debitore con tutti i suoi estremi*" (cfr. decreto Trib. Vicenza 27.9.2021).

7.3 Sull'azione revocatoria ad istanza di Di Cecco Delio

Venendo più precisamente ad esaminare il contenuto dell'azione revocatoria di cui sopra, sulla scorta della documentazione prodotta, va rilevato che l'esito vittorioso per gli attori si concludeva con la sentenza 4.8.2014 del Tribunale di Bologna (mai appellata e scesa in giudicato) che dichiarava inefficace la donazione di D'Alimonte Carlo nei confronti della moglie (cfr. doc. 10).

Pur trattandosi di atto ante quinquennio, merita un cenno in quanto la sentenza n. 2498 del 29 luglio 2014 del Tribunale di Bologna costituisce anche titolo esecutivo per l'iscrizione ipotecaria per Euro 32.000,00= (in linea capitale) iscritta a Bologna il 7 luglio 2017 Registro Particolare Registro Generale (ritualmente annotata al n. part. del 5 maggio 2016 della trascrizione della donazione revocata), in favore del solo creditore procedente Sig. Di Cecco Delio, zio del ricorrente, sull'immobile de quo.

Come già si è avuto modo di precisare, è intervenuto un recente accordo transattivo tra il ricorrente e gli eredi Di Cecco ed ogni pretesa è tacitata, così permettendo al Sig. D'Alimonte di porre in vendita il bene immobile e destinare l'intero ricavo ai creditori fra cui proprio gli eredi dello zio.

8.ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE

Il Sig. D'Alimonte Carlo intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e



soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. 176/2020, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta delle poste passive, costituite da debiti assistiti da privilegio e debiti chirografari, sia attraverso l'attivo derivante dalla vendita del proprio unico immobile di proprietà sia attraverso l'apporto di attivo mobiliare.

Attualmente il Debitore, che come detto è amministratore unico di La Scuderia dell'Ingegno S.r.l. s, percepisce un compenso di Euro 35.000,00= lordi annui come da delibera in atti (doc. 11).

Solo grazie all'aiuto del padre, recentemente scomparso, nel 2019 veniva infatti costituita detta società, che rappresenta l'unica fonte di sostentamento per il Sig. D'Alimonte e per il proprio nucleo. Il valore delle quote, interamente possedute dal ricorrente, verrà messo a disposizione della massa dei creditori.

L'elenco dei creditori è contenuto nella tabella di seguito riportata e redatta anche tenuto conto della circolarizzazione del passivo effettuata dal Gestore della Crisi:

EmilBanca soc coop	Contratto di mutuo
Eredi Di Cecco Delio	Sentenza Tribunale di Bologna 4.8.2014
Agos	Contratto di finanziamento
INPS	Estratto di ruolo contributivo
Comune di Monzuno	TARI
Amministrazione finanziaria provinciale Sede di Bologna	Estratto di ruolo/avviso irregolarità/dichiarazione redditi
Agenzia Entrate Riscossione Sede di Bologna	Estratto di ruolo
Prefettura di Bologna	Sanzioni amministrative
Vicky SNC	Contratto di sub affitto di azienda
Dott.ssa Silvia Munari	Incarico professionale
Rag. Graziella Rapparelli	Incarico professionale
Avv. Stefano Gualandi	Incarico professionale



Allo stato non vi sono esecuzioni mobiliari o immobiliari a carico del debitore, né contenziosi come da dichiarazioni già consegnate al Gestore della Crisi.

9.SPESE PER MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA FAMIGLIA

Come già accennato, il Sig. D'Alimonte Carlo vive con la moglie e due figlie nella casa che sarà venduta nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti e già consegnata all'OCC.

Il Sig. D'Alimonte e la moglie fanno fronte al fabbisogno del nucleo suddividendo le spese per il pagamento delle utenze, spesa alimentare, spese per la figlia Camilla, che è studentessa universitaria alla Facoltà di Agraria.

Si è tenuto conto poi del futuro canone di locazione, compresi gli oneri condominiali, che il nucleo dovrà pagare a seguito della vendita della casa ove risiede attualmente.

Affitto abitazione	800,00 per mese
Utenze (gas, luce, acqua) tari	250,00 per mese
Spese per la figlia (tasse universitarie, libri, trasporto)	200,00 per mese
Spese mediche /farmaceutiche	100,00 per mese
Vitto /spese alimentari	800,00 per mese
Vestituario	100,00 per mese
Spese telefoniche	50,00 per mese
Fondo rischi mensile	150,00 per mese
Totale necessità di vita per mese	2.450,00

Il fabbisogno del nucleo indicato dal Debitore è inferiore rispetto alle risultanze medie rese note dall'ISTAT relative ai consumi delle famiglie, rilevate nel 2021, pari ad Euro 3.157,04=, in netto aumento rispetto all'anno precedente.

La necessità di vita tiene conto che la figlia maggiore che vive con i genitori ha un proprio minimo reddito.

10.SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO



10.1 ATTIVO IMMOBILIARE

Il Sig. D'Alimonte Carlo metterà a disposizione della propria massa dei creditori la somma di Euro 230.000,00= derivante dalla vendita dell'unico immobile di sua esclusiva proprietà posto in Monzuno (BO) valore nettamente superiore alla base d'asta di Euro 185.000,00= già stimata dal perito Dott. Serra.

Grazie a tale realizzo, verranno soddisfatte le spese prededotte per OCC e legali, i creditori ipotecari (EmilBanca, Eredi Di Cecco) e la restante parte verrà destinata alla ex moglie del Sig. D'Alimonte Carlo a definizione degli accordi transattivi inerenti il credito alimentare della figlia Chiara (oggi economicamente indipendente) e la regolamentazione della revisione delle condizioni di divorzio. Il Sig. D'Alimonte verserà all'atto del rogito ulteriori Euro 5.000,00= tratti dagli utili della società Scuderia dell'Ingegno Srl s di cui è socio unico.

Mentre i costi per la cancellazione dei gravami così come i costi per il trasloco saranno interamente a carico del ricorrente.

La vendita avverrà tramite c.d. offerta chiusa avendo il Debitore reperito un acquirente che ha offerto **con proposta irrevocabile di acquisto fino al 30 novembre 2022**, sottoposta alla condizione di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, la somma di Euro 230.00,00= di gran lunga superiore rispetto alla base d'asta.

Si constano già numerosi precedenti presso il Tribunale di Bologna (Trib. Bologna 1.3.2018; Trib. Bologna 10.9.2018; Accordo – Proc. Concorsuali n. 3/2022)

10.2 ATTIVO MOBILIARE

Le quote della società Scuderia dell'Ingegno S.r.l. s interamente possedute dal ricorrente sono state valutate come segue: *...”il valore economico del complesso aziendale della società e di conseguenza del valore delle partecipazioni totalitarie detenute nella stessa dal socio unico Tra Euro 17.300,00= e Euro 28.500,00=”.*

Dette quote saranno escluse dall'attivo della procedura, ma il maggior valore di Euro 29.000,00= (arrotondato per eccesso in Euro 30.000,00=) sarà messo a disposizione della massa, nell'arco temporale di anni 5, mediante versamenti annuali di Euro 6.000,00= a far data dal dicembre 2023. I pagamenti avverranno entro il 31 dicembre di ogni anno, precisando che la quinta e ultima rata ammonterà ad Euro 7.083,23=, che il Sig. D'Alimonte verserà grazie al proprio compenso di amministratore unico nonché grazie agli utili (ove realizzati).



10.3 SULL'ESCLUSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE DI SCUDERIA DELL'INGEGNO SRL S DALL'ATTIVO DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Va preliminarmente evidenziato che la società Scuderia dell'Ingegno S.r.l. s è stata costituita nel 2019 dal padre del ricorrente, Sig. D'Alimonte Giuseppe.

Poco prima della morte di quest'ultimo, il ricorrente ha acquistato le quote che sono interamente di sua proprietà (cfr. doc. 12).

Trattasi di società che può contare esclusivamente sulla forza lavoro e sulla attività personale del socio ed amministratore Sig. D'Alimonte Carlo il quale, come specificato al Gestore della Crisi, può contare sull'indotto derivante dalla collaborazione con alcune società limitrofe che operano nel settore della verniciatura. Grazie agli accordi commerciali conclusi, il Sig. D'Alimonte può contare su di entrate certe e continue durante l'anno.

L'attività viene svolta in un piccolo locale posto in Zola Predosa, la cui attrezzatura è pressoché costituita unicamente da un impianto di verniciatura, preso a noleggio.

La società, pur se di recentissima costituzione, ha prodotto utili nello scorso esercizio, come ha confermato il dichiarativo in atti ed ha un trend positivo grazie all'impegno profuso dal ricorrente che si occupa personalmente delle lavorazioni di verniciatura, avendo una esperienza ultraventennale.

Il compenso percepito quale amministratore unico gli consente di vivere e contribuire al mantenimento del nucleo e di mettere a disposizione della procedura parte del compenso – oltretutto degli utili- al fine di rispettare il cronoprogramma di esecuzione dell'accordo come sopra indicato e già verificato dal gestore della crisi.

Alla luce di quanto sopra e visto il valore del tutto modesto attribuito alle quote del debitore ed evidenziato nella relazione della Dr.ssa Silvia Munari (doc. 13) è di tutta evidenza che la vendita nell'ambito della presente procedura concorsuale risulterebbe addirittura dannosa per la massa.

Infatti, in caso di cessione delle quote il Sig. D'Alimonte non potrebbe più contare sul compenso percepito e nel contempo verrebbe a mancare l'unica fonte di sostentamento per sé e



per il nucleo (composto anche da una figlia non economicamente autosufficiente) con grave pregiudizio anche per la massa.

In mancanza di tale entrata, è di tutta evidenza che il Debitore, in primo luogo, dovrebbe reperire un'altra attività lavorativa, volta a soddisfare i crediti impignorabili come per legge, e parimenti non potrebbe mettere a disposizione alcuna somma in favore della procedura con minor soddisfacimento dei creditori.

D'altro canto, come emerge dalla perizia in atti, il "valore" della azienda è rappresentato esclusivamente dalla forza lavoro e dall'impegno personale proprio del Sig. D'Alimonte Carlo, il che rende particolarmente difficile ipotizzare la vendita dell'azienda (di fatto priva di avviamento) il cui valore è verosimilmente "presunto" ma scarsamente realizzabile, viepiù in ambito di vendita competitiva.

Pertanto, sotto il profilo giuridico, va detto che l'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i crediti ex lege 3/2012 per giurisprudenza del Tribunale di Bologna consente di escludere dall'attivo alcuni beni, purché la proposta risulti sempre più conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria per i creditori concorsuali (si veda in proposito il decreto del Tribunale di Bologna in sede di reclamo 24.5.2018).

*

Si precisa che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti nell'interesse del Sig. D'Alimonte Carlo viene avanzata dai difensori nominati con procura speciale in calce alla presente.

Ciò in conformità alla recente giurisprudenza di merito e tenuto conto delle linee guida del Tribunale di Bologna in tema di accordo coi creditori ex art. 7 e ss L. 3/2012, che ritiene necessaria la difesa tecnica per la presentazione della proposta di accordo.

L'importo complessivamente offerto ai creditori è di Euro 266.083,23=.

Quanto alle modalità, il pagamento, in misura ridotta, dei debiti avverrà grazie sia all'attivo derivante dalla vendita dell'immobile di proprietà del ricorrente che grazie all'apporto di finanza da parte di quest'ultimo, che patrimonializzerà in favore della massa il valore delle quote societarie di sua proprietà.

Si precisa che la vendita dell'immobile e l'apporto di finanza del debitore sono subordinati all'omologa dell'accordo proposto dal ricorrente.



Quanto al cronoprogramma dei pagamenti, si precisa che la somma suindicata verrà corrisposta in favore della procedura come di seguito esposto:

- ✓ Euro 235.000,00= al momento del rogito notarile, che comunque prudenzialmente dovrà essere formalizzato entro il 30 settembre 2022, come richiesto dal Creditore Ipotecario EmilBanca ai fini dell'accettazione dell'offerta a saldo e stralcio formulata dal Sig. D'Alimonte Carlo, ma considerando che la proposta di acquisto ha validità sino al 30.11.2022; si precisa che nella somma suindicata vi è un apporto di finanza del Debitore di Euro 5.000,00= costituita dagli utili che verranno distribuiti al socio unico D'Alimonte Carlo da parte della società Scuderia dell'Ingegno Srl s entro la data della stipula, da destinare alla definizione di pagamento del credito alimentare, già oggetto di accordo transattivo;
- ✓ Mediante ulteriore finanza del debitore pari ad Euro 31.083,23=, da versare in 5 rate nell'ambito della durata dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui n. 4 rate di Euro 6.000,00= cadauna, entro il 31 dicembre di ogni anno a far data dal dicembre 2023, mentre la 5^ e l'ultima rata sarà pari ad Euro 7.083,23=, finalizzata anche al soddisfacimento del ceto chirografario.

Si chiede fin da ora che al Gestore Dott. Rizzo Antonio vengano attribuiti i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012 in merito alla esecuzione del piano omologato, disponendo l'apertura del CC dedicato alla procedura, ove verranno versate le somme messe a disposizione dal Debitore.

Ciò premesso il Sig. D'Alimonte Carlo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

PROPONE

Ai propri creditori, il seguente accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd..

Per maggiore chiarezza di esposizione, si indicano di seguito la specifica di:

- ✓ creditori privilegiati e chirografari, con gli importi destinati agli stessi espressi in percentuale;
- ✓ per quanto concerne il debito erariale vengono indicati i singoli tributi con codice di riferimento e la percentuale (%) della proposta.



Creditore	Importo originario	Importo offerto	% offerta
Registrazione decreto	Euro 200,00	Euro 200,00	100,00%
Trascrizione decreto apertura procedura	Euro 400,00	Euro 400,00	100,00%
Compenso OCC (IVA inclusa)	Euro 19.181,29	Euro 19.181,29	100,00%
Compenso legali	Euro 7.000,00	Euro 7.000,00	100,00%
Credito alimentare	Euro 13.000,00	Euro 13.000,00	100,00%
Totale Spese in prededuzione	Euro 39.781,29	Euro 39.781,29	100,00%
EmilBanca soc. coop.va	Euro 194.365,84	Euro 155.000,00	79,75%
Eredi Di Cecco Delio	Euro 126.754,72	Euro 40.000,00	31,56%
Totale Creditori privilegiati Ipotecari	Euro 321.120,56	Euro 195.000,00	60,72%
I.N.P.S. - sede di Bologna (grado 1) (*)	Euro 14.043,06	Euro 14.043,06	100,00%
A.d.E. Bologna – sanzioni e interessi imp. registro (grado 4)	Euro 64,35	Euro 64,35	100,00%
Dr.ssa Silvia Munari (grado 5)	Euro 3.494,40	Euro 3.494,40	100,00%
Rag. Graziella Rapparelli (grado 5)	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00	100,00%
Avv. Stefano Gualandi (grado 5)	Euro 14.629,83	Euro 4.918,03	33,62%
Totale creditori privilegiati mobiliari	Euro 34.231,64	Euro 24.519,84	71,62%
A.d.E. Bologna – imp. registro (grado 7) (*)	Euro 206,00	Euro 206,00	100,00%
I.N.P.S. - sede di Bologna (grado 8) (*)	Euro 465,29	Euro 465,29	100,00%
A.d.E. Bologna – IRPEF 2021-22 (grado 12)	Euro 1.408,00	Euro 1.408,00	100,00%
A.d.E. – IVA (grado 19) (*)	Euro 4.000,00	Euro 4.000,00	100,00%
Totale altri creditori privilegiati mobiliari	Euro 6.079,29	Euro 6.079,29	100,00%
A.d.E. – IVA (declassato in chirografo) (*)	Euro 4.714,79	Euro 47,15	1,00%
Comune di Monzuno	Euro 2.783,38	Euro 27,83	1,00%
AGOS DUCATO	Euro 13.116,61	Euro 131,17	1,00%
VICKY SNC	Euro 44.970,56	Euro 449,71	1,00%
Banco Desio	Euro 3.524,31	Euro 35,24	1,00%
Prefettura Bologna	Euro 558,12	Euro 5,58	1,00%
INPS	Euro 493,53	Euro 4,93	1,00%
Amministrazione Finanziaria (IVA/REGISTRO/DIRITTI)	Euro 120,30	Euro 1,20	1,00%
Totale Creditori chirografari	Euro 70.281,60	Euro 702,82	1,00%
TOTALE	Euro 471.484,38	Euro 266.083,23	

(*) Inclusi oneri di riscossione come da Dichiarazione di credito n.107 di A.d.E. Riscossione del 4 luglio 2022.



TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Come detto, al momento del rogito notarile di cessione del bene immobile, verranno soddisfatte le spese prededotte e i creditori privilegiati ipotecari sulla scorta degli accordi già formalizzati prima della presentazione della presente proposta.

Si è poi previsto un apporto di finanza del Debitore, per la durata di anni 5 (cinque) nel rispetto degli standard di durata pluriennale stabiliti dal Tribunale di Bologna, di Euro 6.000,00= annui per i primi 4 anni, da versare entro il 31 dicembre di ogni anno. Con la precisazione che l'ultima rata finale sarà di Euro 7.083,23= per consentire il soddisfacimento del ceto chirografario.

La somma complessivamente messa a disposizione della massa dei creditori è di Euro 266.083,23=.

11.SUL CONTENZIOSO PENALE PENDENTE

L'unico contenzioso pendente a carico del ricorrente è quello penale avviato ad istanza della ex moglie per il quale si attende la fissazione dell'udienza in sede di appello.

Come detto, in merito a tale procedimento gli ex coniugi hanno già formalizzato un accordo prima della presentazione della proposta di accordo, definendo complessivamente anche il credito alimentare pregresso spettante al Sig. D'Alimonte il quale aveva comunque contestato in giudizio le pretese avversarie sostenendo di aver corrisposto alla figlia via via nel corso degli anni, ingenti somme, utilizzate principalmente per spese straordinarie.

La ex moglie inoltre provvederà alla rimessione di querela, che potrebbe verosimilmente determinare sviluppi favorevoli per il Sig. D'Alimonte in sede di pronuncia della Corte d'Appello.

Come detto, gli accordi raggiunti tra le parti prevedono altresì la revisione delle condizioni di divorzio che escluderanno la previsione di un contributo al mantenimento per la figlia Chiara, oggi dipendente; il Sig. D'Alimonte si è già impegnato ad aggiornare il Gestore circa l'esito del procedimento che verrà instaurato avanti il Tribunale di Bologna nelle more dell'esecuzione del piano di accordo omologato.

12. COSTI DELLA PROCEDURA

In ordine ai costi della procedura di composizione della crisi gli stessi sono già stati indicati nella tabella di cui sopra, per ogni ricorrente, sia per quanto riguarda l'OCC che i legali, da pagarsi in prededuzione (doc. 14).



13.CENNI SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012 E SS. MODD.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 come modificati dalla L. 176/2020 e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina ⁶ l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies).

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

La proposta di accordo ai creditori formulata dal Sig. D'Alimonte Carlo, con l'ausilio del Gestore della crisi, risulta certamente più conveniente per il ceto creditorio, posto che verranno soddisfatti sia i creditori muniti di privilegio ipotecario – in ottemperanza ai pre accordi già raggiunti – che i creditori muniti di privilegio mobiliare, oltre al ceto chirografario seppur in minima percentuale di soddisfacimento, come previsto anche dalla giurisprudenza in tema di accordo (Trib. La Spezia 7.1.2022; Trib. Bologna 1.3.2018 ove si attribuiva al ceto chirografario una % prossima allo 0).

A ciò si aggiunga il profilo temporale, che parimenti è da valutare ai fini del giudizio di convenienza della presente proposta di composizione della crisi rispetto all'ipotesi liquidatoria, certamente vantaggioso per la massa, posto che il bene immobile verrà venduto subito dopo



l'omologa dell'accordo, possibilmente entro il mese di settembre 2022 come richiesto dal creditore ipotecario EmilBanca in sede di accettazione della proposta transattiva a saldo e stralcio formulata dal ricorrente, consentendo un immediato soddisfacimento all'atto della stipula notarile di compravendita dell'immobile di tutti i creditori prededotti e privilegiati ipotecari, oltre al saldo del credito alimentare.

Senza contare poi che la finanza che apporterà il Debitore, grazie alla patrimonializzazione delle quote di cui è unico titolare di Scuderia dell'Ingegno Srl s, consentirà il pagamento integrale di INPS e degli altri creditori muniti di privilegio generale mobiliare, riconoscendo anche una percentuale di soddisfacimento per gli altri creditori declassati a chirografo (ADE) e di natura chirografaria in misura ridotta. Tali creditori verranno soddisfatti a partire dal secondo anno della procedura attraverso riparti semestrali.

Sul punto va rilevato che, nell'ambito di accordi di composizione della crisi omologati (cfr. Tribunale La Spezia 07.01.2022; Trib. Bologna 1.3.2018 e recentemente Trib. Rimini 17.5.2022: in tale accordo la percentuale riconosciuta ai creditori chirografari era stata pari allo 0,2495%) si è prevista una percentuale di soddisfacimento poco superiori allo 0% per il ceto chirografario.

Tali creditori saranno invece soddisfatti attraverso la quinta e ultima rata versata dal Sig. D'Alimonte al termine del cronoprogramma dei pagamenti.

Qualora non si perfezionasse l'accordo coi creditori, la domanda di liquidazione del patrimonio si fonderebbe sulla dismissione dell'unico bene immobile di proprietà del Sig. D'Alimonte, attraverso vendita competitiva come previsto dagli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012.

Non vi sarebbe in tal caso alcun apporto di finanza del Debitore come sopra indicato in quanto le quote della società La Scuderia dell'Ingegno Srl s sarebbe poste in vendita, sempre con modalità competitiva attraverso istituto specializzato, con un notevole abbattimento e conseguente minor realizzo in favore della massa.

Con riserva di più ampiamente indicare l'eventuale programma di liquidazione nel termine che verrà indicato dall'Ill.mo Tribunale di Bologna per l'integrazione della domanda e della relazione dell'OCC.

⁶ F. Di Marzo, Sovraindebitamento: il procedimento di liquidazione del patrimonio al quale può seguire la concessione della esdebitazione, altra importante novità del decreto sviluppi bis, in Il Fallimentarista, 2013.



13.CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA – RAFFRONTO

A riprova di quanto sopra e al fine di fornire ai creditori un immediato raffronto tra i due istituti, si riporta di seguito una tabella che fornisce la comparazione tra accordo coi creditori e liquidazione del patrimonio.

Possibile attivo da destinare alla Procedura	In caso di accordo	In caso di liquidazione del patrimonio
Immobile in Monzuno	230.000,00	138.750,00 (*)
Finanza /attivo mobiliare	36.083,23	0
Quote Soc. Scuderia Ingegno	0	17.175,00 (**)

(*) si è previsto un abbattimento del 25% rispetto alla base d'asta, nella ipotesi in cui l'immobile venisse aggiudicato in sede di primo esperimento d'asta

(**) si è previsto un abbattimento del 25% applicato alla media tra i valori attribuiti dal perito

Tutto ciò premesso, il Sig. D'Alimonte Carlo, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

- fissare l'udienza di omologa dell'accordo coi creditori come sopra formulato;
- stabilire le forme di pubblicità del solo decreto ritenute più idonee, nel rispetto della privacy e delle recenti normative europee in materia, nonché delle norme relative alla pubblicazione di dati sensibili da parte della P.A., tenuto conto della presenza di dati sensibili;
- IN VIA PRINCIPALE: che l'Ill.mo Tribunale adito proceda alla omologazione dell'accordo di composizione della crisi ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 come modificato dalla L. 176 /2020 nell'interesse del Sig. D'Alimonte Carlo e proposto con l'ausilio del Gestore della crisi Dott. Antonio Rizzo, chiedendo che lo stesso assuma la funzione di liquidatore ex art. 13 L.3 /2012 e ss.modd. per vigilare sulla corretta esecuzione del piano e rendicontare al G.D.;
- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelati o esecutive.
- IN VIA DI SUBORDINE: disporre la liquidazione del patrimonio del debitore Sig. D'Alimonte Carlo, previa redazione della relazione del gestore della crisi, e nominare



all'uopo il liquidatore; sin da ora si chiede che venga nominato quale liquidatore il Dott. Antonio Rizzo, già gestore della crisi nell'ambito della procedura de qua.

Si allegano: 1) certificato anagrafico e stato di famiglia; 2) visura camerale ditta cessata, visura cariche e visura protesti; 3) copia sentenza divorzio; 4) copia perizia di stima dell'immobile di proprietà del Sig. D'Alimonte, redatta dal Dott. Serra; 4 bis) copia proposta di acquisto irrevocabile di Bonfiglioli Eva; 5) copia parere Dott. Tavalazzi su quota immobile di Calderara di Reno; 6) copia contratto di affitto di azienda tra Ditta D'Alimonte e Vicky Snc ; 7) copia diffida da Cibiamo Srl a D'Alimonte; 8) circolarizzazione relativa al passivo; 9) copia rateizzazione INPS; 10) copia sentenza Tribunale di Bologna tra Signori D'Alimonte e Sig. Di Cecco Delio; 11) copia delibera Scuderia dell'Ingegno SRL S su compenso; 12) copia atto notarile acquisto quote a ministero Dott. J. Marin; 13) visura camerale Soc. Scuderia dell'Ingegno SRL s e copia perizia valutazione quote Scuderia dell'Ingegno S.r.l.; 14) incarico ai legali; 15) visura PRA, visura IPO, visura catastale aggiornata; 16) copia dichiarazione redditi e dichiarazione del debitore di assenza di dichiarazione dei redditi per anno 2020; 17) copia mutui fondiari con EmilBanca; 18) atto di donazione e atto di scioglimento dell'atto di donazione fra Tornaco e D'Alimonte; 19) relazione del Gestore della Crisi e allegati.

Bologna li 11 luglio 2022

Avv. Alessia Tarlazzi
TARLAZZI ALESSIA
2022.07.12-10:34:22
CN=TARLAZZI ALESSIA
C=IT
2.5.4.4=TARLAZZI
2.5.4.42=ALESSIA

BENNASCIUTTI PIERO
Avv. Piero Bennasciutti
2022.07.12-10:38:58
CN=BENNASCIUTTI PIERO
C=IT
2.5.4.4=BENNASCIUTTI
2.5.4.42=PIERO
RSA/2048 bits